



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Ufficio Scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

IL DIRIGENTE

Prot. 2016/15453

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4337 per la raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rilasciata a ISIBET s.r.l.;

ATTESO che, da una verifica effettuata dagli Uffici dell'Agenzia, è risultato che la suddetta Società ha maturato, dal 2008 all'11 dicembre 2015, un debito per gli obblighi concessori riferiti alla concessione n. 4337 pari ad € 3.774.355,63 a titolo di flussi finanziari e penali ed interessi;

CONSIDERATO che l'art. 23, comma 2, lett. d), della citata convenzione di concessione stabilisce che l'Agenzia dichiara la decadenza della concessione *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici”*;

VISTA la nota R.U. 54934 del 22 maggio 2015 con la quale la predetta Società è stata invitata ad adeguare la garanzia prestata ai sensi dell'art. 20, comma 2, della citata convenzione di concessione per un importo pari ad € 222.440,61 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa lettera, a fronte di una disponibilità a favore di questa Agenzia di € 13.586,23;

VISTA la nota del 25 giugno 2015 lo studio legale Lucia, per conto del predetto Concessionario, ha chiesto un ulteriore termine, motivato dalla indisponibilità delle somme necessarie ad ottenere il rilascio di una polizza bancaria a causa della procedura di esecuzione dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 proposta da Equitalia – sede di Rimini, nei confronti di tutti gli istituti di credito presso i quali il medesimo Concessionario ha somme giacenti; tale procedura avrebbe sottoposto a vincolo pignoratorio tutte le risorse economiche della ISIBET S.R.L.;

PRESO ATTO che, secondo quanto sostenuto dalla Società le liquidità necessarie alla costituzione della garanzia bancaria sarebbero state, di fatto, disponibili solo dopo lo scioglimento della riserva in ordine alla procedura esecutiva da parte del Tribunale ordinario di Rimini, riserva sciolta il 14 luglio 2015;



CONSIDERATO che il predetto Tribunale – con ordinanza n.r.g. 839/2014 del 14 luglio 2015 - ha dichiarato sospesa ogni procedura esecutiva fino alla definizione del giudizio pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione volto a pronunciarsi in ordine alla competenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo in materia di penali sul mancato ovvero ritardato pagamento dei flussi finanziari, cosicché deve ritenersi che siano - da tempo - venute meno le ragioni che impedivano l'adeguamento della garanzia;

RITENUTO che l'art. 20, comma 3, della convenzione di concessione stabilisce che *“il mancato adeguamento della garanzia ... è causa di decadenza della concessione”*;

CONSIDERATO che, in ragione del grave e reiterato inadempimento degli obblighi facenti capo al Concessionario in questione che ha portato, nel corso degli anni, ad un debito nei confronti dell'Agenzia pari ad € 3.774.355,63, nonché la mancata prestazione della manleva nella misura prevista dalla convenzione e al fine di tutelare gli interessi erariali dello Stato, è stato comunicato alla ISIBET S.R.L., con nota R.U. 2975 del 14 gennaio 2016, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4337, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che alla suddetta nota il Concessionario non ha dato alcun riscontro nei termini citati nella stessa;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione *“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”*;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4337 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la società ISIBET S.R.L., con sede legale in Via Valentini, 15 – Rimini.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 15 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993